



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE

N 243/14 SENT.
N 100125/12 Cont.
N 1859 Cron
N 541/14 Rep

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 100125/2012 tra:

[REDACTED], quale erede di Iagher Rinaldo, (C.F. [REDACTED]),
rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Rezzonico del foro di Milano per procura a
margine della 2° pagina della comparsa di costituzione depositata all'udienza del
25.7.2013, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [REDACTED] in
[REDACTED], [REDACTED]

ATTORE

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), residente in [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), residente in [REDACTED], via [REDACTED]
entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti [REDACTED], [REDACTED] e
[REDACTED] per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta,
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. [REDACTED], via [REDACTED]
[REDACTED]

BT

CONVENUTI

OGGETTO : simulazione

CONCLUSIONI:

Parte attrice conclude come da foglio allegato al verbale d'udienza del 17.10.2013

Parte convenuta conclude come in atti

FATTO E DIRITTO

Con l'atto introduttivo del presente giudizio [REDACTED] chiedeva di accertare
e dichiarare la nullità e l'inefficacia dei due contratti di compravendita stipulati il
15.2.2002 con i figli [REDACTED] e [REDACTED] in ordine, rispettivamente, alle pp.mm. 1 e 3 e alla
p.m. 2 della p.ed. 668 in P.T. 1190 C.C. [REDACTED], perché dissimulanti donazioni nulle
per difetto di forma; chiedeva quindi di accertare e dichiarare che esso attore era
proprietario esclusivo dei detti immobili e, per l'effetto, di condannare [REDACTED] e

██████████ a rilasciare i beni ancora detenuti e a pagare, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., una somma di denaro per ogni giorno di ritardo.

A sostegno della domanda rappresentava che il prezzo delle due compravendite non gli era mai stato versato; che la dedotta simulazione relativa era stata già accertata e dichiarata con sentenza definitiva n° 89/08 del Tribunale di Trento, sezione distaccata di Borgo Valsugana, in altro giudizio instaurato nei suoi confronti da terzi creditori; e che tale declaratoria di accertamento non era efficace nei confronti di ██████████ e ██████████

Costituitisi in giudizio, ██████████ e ██████████ contestavano le domande proposte in citazione e ne chiedevano il rigetto; per il caso in cui fosse stata accertata la dedotta simulazione relativa, chiedevano, in subordine, di dichiarare la *“dissimulazione di donazioni indirette realizzate attraverso atti diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., ai sensi dell'art. 809 c.c., dichiarandone quindi la piena validità ed efficacia”*; in via ulteriormente subordinata, chiedevano, per l'ipotesi in cui fossero state accolte le domande di controparte, di condannare l'attore al rimborso delle somme da loro versate per il pagamento di Ici e Imu in relazione agli immobili oggetto di causa.

Nel corso del giudizio si verificava il decesso di ██████████, cui subentrava, quale erede universale, ██████████ per effetto del testamento olografo pubblicato in data 18.7.2013.

Le domande di parte attrice non appaiono fondate e, pertanto, non possono trovare accoglimento.

Premesso che ai fini per cui si procede non è ascrivibile alcun rilievo all'allegata sentenza n° 89/08 (v. doc. n. 4 di parte attrice) con cui il Tribunale di Trento, sezione distaccata di Borgo Valsugana, ha accertato e dichiarato che i due contratti di compravendita menzionati in citazione, *“sono relativamente simulati, dissimulando una donazione nulla per difetto della forma prevista dalla legge”*, atteso che *“la sentenza che su domanda proposta da un terzo interessato ad eliminarne gli effetti abbia accertato o negato la simulazione di un negozio giuridico, non fa stato quanto a tale accertamento nei rapporti fra le parti del negozio simulato (o fra una di esse ed un avente causa dell'altra parte) in un successivo giudizio fra esse insorto circa l'esistenza o meno della simulazione, in quanto l'accertamento negativo o positivo intervenuto nel giudizio promosso dal terzo è intervenuto in un giudizio nel quale le parti del negozio non erano in contrasto di interessi fra loro, ma avevano l'opposto interesse a sostenere l'effettività del negozio e, sul piano probatorio, soffrivano nei rapporti fra loro la limitazione di cui all'art. 1417 cod. civ. (norma, del resto, la cui operatività, nei rapporti fra le parti, potrebbe essere elusa, nel caso di accordo fra una delle parti ed il terzo per l'accertamento della simulazione)”* (così, per tutte, Cass., n° 13963/05), mette conto in

primo luogo precisare che [REDACTED], essendo subentrato *mortis causa* al padre [REDACTED] [REDACTED] come suo erede testamentario, ed agendo quindi nel presente giudizio quale successore a titolo universale dell'originario attore, non può essere considerato terzo, ma parte dei negozi che in citazione sono stati ritenuti oggetto di simulazione relativa.

Di conseguenza, devesi ritenere che, stante il disposto dell'art. 1417 c.c., a [REDACTED] [REDACTED] sia precluso, come lo era al suo dante causa, dimostrare, sia con la prova testimoniale, sia con presunzioni (come l'asserito omesso versamento del prezzo; circostanza, questa, peraltro smentita dalle quietanze rilasciate, nelle due scritture private in oggetto, da [REDACTED], che, ai fini per cui si procede, sono connotate da valenza confessoria), che le due scritture private autenticate aventi a oggetto le compravendite menzionate in citazione dissimolino in realtà donazioni a favore dei fratelli [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED], visto che nel caso di specie non si tratta di far valere l'illiceità, ma la nullità del contratto dissimulato.

Al riguardo va, infatti, considerato che *“la nullità del contratto dissimulato per difetto di forma (nella specie, atto pubblico di donazione rogato senza l'assistenza dei testimoni) non configura un'ipotesi di illiceità del contratto, e pertanto non vale a rendere ammissibile senza limiti la prova testimoniale della simulazione tra le parti del contratto, ai sensi dell'art 1417 cod civ.”* (così Cass., n° 4861/80, fondatamente richiamata da parte convenuta, unitamente a Cass., n° 1535/00, secondo cui *“agli effetti dell'art. 1417 cod.civ., l'illiceità del negozio dissimulato è configurabile solamente se il negozio persegua interessi che l'ordinamento reprime. Conseguo che è soggetto alle limitazioni della prova per testi e per presunzioni il negozio dissimulato consistente nella donazione priva dei requisiti di forma, in quanto l'interesse perseguito dalle parti, cioè l'arricchimento di un soggetto per lo spirito di liberalità di un altro, non è contrario ai principi fondamentali dell'ordinamento”*).

Inoltre, venendo in rilievo nella fattispecie in esame contratti traslativi della proprietà su beni immobili, trova applicazione il consolidato principio di diritto secondo cui *“in tema di simulazione, qualora il contratto simulato sia stato concluso per iscritto e tale forma sia richiesta a pena di invalidità (nullità ai sensi dell'articolo 1350 cod. civ.), la prova dell'accordo simulatorio, traducendosi nella dimostrazione del negozio dissimulato, deve essere fornita con la produzione in giudizio dell'atto contenente la controdi chiarazione, sottoscritta dalle parti o comunque dalla parte contro la quale è esibita”* (così Cass., n° 12487/07; v. anche Cass., n° 13459/06 e Cass., n° 4565/97, ove si è precisato che *“la simulazione totale o parziale del contratto per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam" può essere provata dai contraenti contro i terzi soltanto per mezzo di controdi chiarazione, che deve essere anteriore o coeva all'atto e la cui data, quindi, deve essere certa ai sensi dell'art. 2704 cod. civ.”*), con salvezza della prova

testimoniale nella sola ipotesi (che non ricorre nel caso di specie), prevista dall'art. 2724 n. 3 cod. civ., di perdita incolpevole del documento.

La detta necessaria prova scritta non è stata offerta dalla parte attrice, non potendosi considerare tale l'allegata missiva del 20.4.2009 a firma di [REDACTED], ove si legge, fra l'altro, "...noi stessi daremo un ulteriore dolore ai nostri genitori, i quali hanno donato a noi immobili e capitali", trattandosi di scritto (peraltro privo di data certa, comunque in apparenza temporalmente successivo ai contratti del 2002 e sottoscritto dal solo [REDACTED]) che non documenta che l'intento comune di tutti i contraenti sia stato quello di dare vita a contratti diversi da quelli apparenti e che oltretutto, per la genericità e l'indeterminatezza che lo caratterizzano, non è neppure con certezza riferibile agli immobili oggetto di causa.

Alla luce dei rilievi svolti la domanda principale di parte attrice formulata al punto A) delle conclusioni rassegnate in citazione non può trovare accoglimento.

Ne consegue sul piano logico e giuridico il rigetto anche delle domande accessorie di rilascio degli immobili e di pagamento ex art. 614 bis c.p.c..

Stante l'esito del giudizio e in accoglimento della specifica richiesta formulata dai convenuti in comparsa di costituzione, deve essere, infine, ordinata la cancellazione, a spese dell'attore, dell'annotazione della domanda proposta con l'atto di citazione.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di parte attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa introdotta con atto di citazione notificato in data 8.5.2012, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- rigetta le domande di parte attrice;
- ordina la cancellazione, a opera del Conservatore del Libro fondiario e a spese dell'attore, dell'annotazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di cui al decreto tavolare G.N. 624/2012 relativamente alle porzioni materiali 1, 2 e 3 della p.ed. 668 in P.T. 1190 C.C. Tonadico I;
- condanna [REDACTED] a rifondere a [REDACTED] e [REDACTED] le spese di lite, che liquida (di ufficio in difetto di nota) in € [REDACTED] per compenso, oltre accessori di legge.


Così deciso in Trento in data 6.2.2014

IL CANCELLIERO GIUDIZIARIO
Alfonso Frisenco



Il giudice

dr. G. Barbato



TRIBUNALE DI TRENTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

24 FEB. 2014

Oggi

IL CANCELLIERE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Alfonso Frisanco



Si rilascia ex art. 66
lett. a) D.P.R. 131/86

TRIBUNALE DI TRENTO
CANCELLERIA CIVILE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Trento, 14 MAR. 2014



Manuel Floriani

IL CANCELLIERE
Manuel Floriani

5